

PROTOCOLLO D' INTESA

TRA IL COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

E LA FONDAZIONE "ANTONINO CAPONNETTO"

Con la presente scrittura privata redatta in duplice copia ed avente ogni valore di legge tra le sottoscritte parti:

IL COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO, con sede in Roma, Largo Lauro de Bosis n. 15, Partita IVA 00993181007, di seguito denominato "CONI", in persona del Dr. Giovanni Malagò, nato a Roma il 13/3/1959 nella sua qualità di Presidente, che agisce in virtù dei poteri conferitegli dalla legge e dallo statuto;

E

LA FONDAZIONE "ANTONINO CAPONNETTO" con sede legale in VIA BALDASSERONI 25 50100 FIRENZE FI, Partita IVA e Cod.Fiscale 94104280485 qui di seguito denominata "Fondazione", in persona del Presidente Salvatore CALLERI, nato a Catania il 1/10/1966 e residente in Firenze Via del Ghirlandaio, 19;

di seguito per brevità definite, congiuntamente come, le "Parti" o ciascuna, individualmente come "Parte",

PREMESSO CHE

IL CONI

- in qualità di Ente Pubblico preposto al governo dell'attività sportiva nazionale, è "autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive, intese come elemento essenziale della formazione fisica e morale dell'individuo e parte integrante dell'educazione e della cultura nazionale";
- in conformità con i principi sanciti dalla Carta Olimpica, detta i principi

*Selva*  
*Calleri*

fondamentali per la disciplina delle attività sportive e per la tutela della salute degli atleti, anche al fine di garantire il regolare e corretto svolgimento delle gare, delle competizioni e dei campionati, nel pieno rispetto delle regole e della legalità;

- nell'ambito dell'ordinamento sportivo, detta principi per conciliare la dimensione economica dello sport con la sua inalienabile dimensione popolare, sociale, educativa e culturale;

#### LA FONDAZIONE "ANTONINO CAPONNETTO"

- costituita da soggetti privati e persone fisiche è un'associazione apartitica, aconfessionale e senza fini di lucro, sorta alla morte del giudice, padre del pool antimafia di Palermo, con l'intento di proseguirne l'opera, ed è tesa a diffondere il rispetto delle regole, e la conoscenza dei valori e dei principi della Carta costituzionale su tutto il territorio nazionale, nell'approfondimento dei fenomeni dell'illegalità e delle infiltrazioni della criminalità organizzata;

- intende rivolgere la propria azione al mondo dello sport per promuovere lo sviluppo di una cultura della legalità in grado di affermarsi a tutti i livelli e di coinvolgere i principali soggetti preposti alla formazione dei giovani, quali gli operatori sportivi (tecnici, dirigenti, istruttori) insieme alle famiglie;

- elabora progetti dedicati alla sensibilizzazione dei giovani e all'informazione dei cittadini, grazie ai quali promuove il protagonismo di ragazze e ragazzi proponendo temi e questioni sulla legalità in tutti i suoi aspetti da approfondire e dibattere con amministratori e cittadini, quale esercizio di

Coop

Antonio Caponnetto

democrazia partecipata e di cittadinanza attiva, per giungere a soluzioni condivise dei problemi di interesse collettivo.

#### CONSIDERATO

- che i documenti internazionali, le Raccomandazioni dell'UNESCO e le Direttive comunitarie costituiscono un quadro di riferimento generale in cui collocare il rispetto delle regole e l'educazione alla legalità;

- che le Parti riconoscono il ruolo e il valore insostituibile affidato allo sport nella formazione delle giovani generazioni affinché crescano come cittadini maturi e consapevoli dei propri diritti e doveri, assumendo la cura del bene comune quale impegno civile effettivo e divenendo custodi attenti e affidabili della nostra democrazia;

#### TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

tra le Parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:



#### ART. 1) PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

#### ART. 2) OGGETTO

Con il presente Protocollo d'Intesa (di seguito, il Protocollo) le Parti, nel quadro delle rispettive competenze e finalità statutarie, convengono di promuovere forme di collaborazione atte a favorire la realizzazione di programmi di intervento ed iniziative a favore della cultura della legalità.

Le Parti convengono inoltre di promuovere forme di collaborazione nel mondo dell'associazionismo sportivo per favorire una conoscenza aggiornata della mafia e delle altre forme di criminalità organizzata, della loro storia e trasformazione, dello sviluppo delle loro attività nonché della ramificazione dei loro interessi e insediamenti, dei meccanismi attraverso i quali esse inquinano il



funzionamento delle istituzioni e alterano il civile e democratico svolgimento della vita pubblica, della storia dell' antimafia e della relativa legislazione.

In particolare, le Parti, ciascuna nel rispetto delle proprie competenze, si impegnano a:

- promuovere un programma pluriennale di attività per la diffusione della cultura della legalità e del rispetto delle regole e della conoscenza della Carta costituzionale;
- favorire la diffusione nel mondo dello sport dei progetti educativi elaborati in collaborazione con la fondazione Antonino Caponnetto, ricercando la partecipazione di dirigenti, staff tecnici, allenatori e genitori alle attività organizzate;
- sostenere quei progetti che, all'interno delle organizzazioni sportive e in collaborazione con esse, sono volti a promuovere in modo diretto la formazione del cittadino e la conoscenza dei principi e dei valori della Costituzione;
- realizzare iniziative formative ed informative che abbiano per obiettivo la diffusione della cultura delle regole, della cura delle Istituzioni democratiche e della promozione e approfondimento dei valori della legalità;
- organizzare incontri, seminari, dibattiti sui temi in premessa; iniziative che potranno essere anche concordate con il CONI, società, università e ricerca, o sulla base di progetti educativi elaborati autonomamente dalle singole strutture.

Collo

Soltos  
Soltos

ART. 3) DURATA

Il presente Protocollo ha la durata di anni 3, a partire dalla data di sottoscrizione e alla scadenza potrà essere rinnovato per espressa determinazione scritta delle parti.

ART. 4) COMITATO PARIETICO

Per la realizzazione degli obiettivi indicati nel Protocollo e per consentire la pianificazione strategica degli interventi in materia, è costituito un Comitato paritetico composto da due rappresentanti per ciascuna delle Parti e coordinato da un rappresentante della Fondazione.

Per la partecipazione al Comitato non sono previsti compensi, emolumenti, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altre utilità, comunque denominate.

ART. 5) CONTRATTI ATTUATIVI


Le Parti convengono che le iniziative ed i programmi previsti per l'attuazione del presente Protocollo saranno oggetto di specifici contratti attuativi in cui saranno altresì disciplinati i reciproci obblighi e responsabilità.

ART. 6) RISOLUZIONE

Il Protocollo potrà essere risolto in ogni momento qualora uno dei contraenti dichiari l'impossibilità di proseguire la collaborazione, da comunicarsi con lettera per posta raccomandata con a.r. presso le sedi delle Parti.

ART. 7) FORO COMPETENTE

In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del Protocollo, che non si possa risolvere in via amichevole, il Foro competente sarà quello di Roma.



ART. 8) DISPOSIZIONI GENERALI

Del Protocollo saranno redatti due originali, di cui ogni Parte conserverà un esemplare.

Qualsiasi modifica al Protocollo non sarà valida ove non risulti da atto scritto firmato dalle Parti.

Qualsiasi comunicazione e/o richiesta prevista dalle disposizioni del Protocollo dovrà essere effettuata per iscritto a mezzo di raccomandata a.r. (o di corriere espresso con ricevuta di ritorno) indirizzata a:

- Fondazione "Antonino Caponnetto", Via Baldasseroni 25 - 50100 Firenze
- al CONI, Piazza Lauro De Bosis n. 15, 00135 Roma.


ART. 9) PUBBLICAZIONE

Della stipulazione del Protocollo verrà data pubblica informazione attraverso gli strumenti ritenuti più idonei dalle Parti, previa autorizzazione scritta sulla modalità di comunicazione.

E' fatto reciproco divieto di utilizzare in qualsiasi modo l'abbinamento della denominazione e del logo senza la preventiva approvazione scritta della parte proprietaria.

FONDAZIONE ANTONINO CAPONNETTO

COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO ✓



Salvatore Calleri



Giovanni Malagò

Roma, 31 ottobre 2018